

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "EUCONSULT ITALIA"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata "EUCONSULT ITALIA".

Articolo 2

SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni regionali, anche in altre Regioni d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune mediante delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è priva di ogni finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale proponendosi lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione delle professionalità dedicate al c.d. Terzo Settore come fondamentale risposta ai bisogni sociali emergenti della comunità, migliorando in tal senso il sostegno, la solidarietà e la convivenza della società civile.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare potrà:

- raccogliere e diffondere informazioni sul settore non profit;
- monitorare il rispetto dell'EUConsult Code of Ethics da parte degli associati;
- realizzare e diffondere studi, documenti o altre pubblicazioni aventi ad oggetto o comunque attinenti alle tematiche del settore non profit;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, simposi, seminari e corsi di formazione;
- attuare ogni e più ampia iniziativa socio-educativa e culturale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali delle persone che si dedicano al settore non profit.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle eventuali riserve di legge, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

La partecipazione alle attività svolte dall'Associazione è libera e aperta a tutti gli associati.

Articolo 4

CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida principi e finalità sociali.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiori di età, le persone giuridiche e gli enti che, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il

raggiungimento dello scopo sociale, impegnandosi al rispetto dell'EUConsult

Code of Ethics.

Gli aspiranti associati, per essere ammessi all'Associazione, devono essere presentati da almeno due associati e devono presentare domanda al Consiglio

Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, e di impegnarsi a rispettare lo Statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni nonché l'EUConsult Code of Ethics.

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che motiva l'eventuale diniego di ammissione, ed ha effetto dalla data della suddetta delibera.

Articolo 5

ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in Associati Senior e Associati Junior.

Sono Associati Senior le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che presentino richiesta al Consiglio Direttivo di adesione all'Associazione e possano vantare una comprovata esperienza nella consulenza alle Istituzioni del Terzo Settore di almeno otto (8) anni.

Sono Associati Junior le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che presentino richiesta al Consiglio Direttivo di adesione all'Associazione e possano vantare una comprovata esperienza nella consulenza alle Istituzioni del Terzo Settore di almeno quattro (4) anni.

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee

dell'Associazione purché in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno pari diritto di voto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie, gli eventuali regolamenti, le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione nonché l'EUConsult Code of Ethics.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale come proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli associati.

Ogni associato ha pieno diritto di informazione e di controllo e può esercitare il diritto d'accesso, previa richiesta scritta al Presidente, ai documenti, alle delibere degli organi sociali, ai rendiconti e ad ogni libro o registro dell'Associazione.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

È espressamente esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente;
- recesso;

– esclusione;

– decadenza.

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e, in tal caso, il recesso avrà effetto immediato, a partire dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, pur rimanendo fermo l'obbligo dell'associato al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, previa contestazione degli addebiti all'associato interessato e sentite le motivazioni dallo stesso addotte, l'esclusione dell'associato che abbia compiuto atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti ulteriori gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo con riferimento allo stesso associato.

Si ha decadenza allorquando, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale da parte dell'associato, il Consiglio Direttivo provvede a richiamare per iscritto l'associato e questi non adempie nei successivi trenta (30) giorni dalla ricezione del suddetto richiamo scritto.

In tal caso, la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile ed ha effetto immediato.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 8

PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- qualunque altro bene, mobile o immobile, pervenuto all'Associazione a seguito di donazione, lascito o successione e per il quale è stata prevista la destinazione al patrimonio dell'Associazione.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue per come deliberate dall'Assemblea degli associati;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative di sensibilizzazione e raccolta fondi verso il pubblico;
- c) dalle entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati;
- d) da eventuali contributi di organismi internazionali;
- e) dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali non prevalenti;
- f) da ogni altra forma di contributo o donazione da chiunque elargita all'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale attività resa dagli associati nei confronti dell'Associazione è a titolo gratuito.

E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle suddette attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli associati.

Solo in casi di particolare e comprovata necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato scientifico;
- g) Il Collegio dei Probiviri;
- h) Il Revisore unico.

Tutte le cariche associative, ad eccezione del Revisore unico nel caso non appartenga alla compagine associativa, sono gratuite ed è per le stesse ammesse il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica sociale purché debitamente documentate.

Tutte le cariche associative sono elettive nel rispetto del principio dalla pari

opportunità tra donne e uomini.

Le prime nomine sono effettuate dai fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Articolo 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati è convocata, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione inviata agli associati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento da parte dell'interessato, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dell'Assemblea dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea degli associati non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale ed ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare solo da altro associato, mediante conferimento di delega scritta, e non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea degli associati constatare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per adesione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea stessa.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario dell'Assemblea e sottoscritti da questi unitamente al presidente della stessa assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in prima convocazione, sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea degli associati sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea degli associati elegge, tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei suoi componenti tra un minimo di tre e un massimo di sette membri compreso il Presidente dell'Associazione che lo presiede.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli cooptando i primi fra i non eletti dell'ultima votazione assembleare.

In ogni caso i nuovi consiglieri, previa ratifica da parte della prima Assemblea degli associati utile, scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a mancare un numero superiore alla metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Articolo 12

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea degli associati e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione, e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi quelli riservati dallo Statuto

all'Assemblea.

Ad esso spettano pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e così, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di: accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere qualsiasi operazione di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, ed ogni altro contratto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio, con esclusione di ogni facoltà di delega, le seguenti attività:

- a) impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- d) proposta della quota associativa annuale dovuta dagli associati e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- e) delibere in merito all'ammissione, all'esclusione o alla decadenza di

aspiranti associati e di associati;

f) in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può inoltre individuare e istituire eventuali Comitati operativi, tecnici e/o scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Articolo 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni almeno sette giorni prima della seduta e, solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso di ventiquattro (24) ore.

La convocazione della riunione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento delle stessa da parte dell'interessato.

Nella convocazione del Consiglio Direttivo dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per adesione

all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Delle adunanze stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente

possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 14

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, è membro di diritto del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, vigila affinché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

In casi di comprovata urgenza o pericolo per l'Associazione, il Presidente può assumere, nell'interesse dell'Associazione stessa, tutti i provvedimenti necessari, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, obbligandosi a riferire in merito alle relative circostanze e a richiedere la ratifica del suo operato nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete:

- la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- la redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività

dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Direttivo prima della presentazione in Assemblea;

- la vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- la determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente per qualsiasi ragione, il Vicepresidente o in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere più anziano per adesione all'Associazione, convocano senza indugio l'Assemblea degli associati affinché la stessa provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 15

IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta inoltre il compito di predisporre il rendiconto annuale che viene adottato dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Articolo 16

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la durata dell'incarico.

I suoi membri possono anche essere terzi estranei alla compagine associativa e sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico ha funzioni meramente consultive e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione.

Il Comitato propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate da parte dell'Associazione.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Comitato scientifico è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti stessi.

Nel caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre componenti, che dura in carica tre anni e al quale sono demandate, secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento interno, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Articolo 18

IL REVISORE UNICO

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno o qualora si integrino i presupposti di legge, nomina un Revisore unico con funzioni di

controllo contabile e di legittimità.

Il Revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati ed ha il compito di verificare e controllare la conformità dell'operato del Consiglio Direttivo allo Statuto e alle disposizioni di legge nonché verificare e controllare l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Il Revisore unico potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo eventuali raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto dello Statuto e della legge in generale.

Qualora fosse nominato Revisore unico una persona esterna alla compagine associativa, il Consiglio Direttivo attribuirà allo stesso un compenso per la sua opera professionale nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 19

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali hanno durata annuale con decorrenza 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, relativamente all'attività complessivamente svolta, deve approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto annuale.

A tal fine, il Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo di ogni anno, redige il suddetto rendiconto annuale relativo all'anno precedente da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Articolo 20

SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari, e delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo una volta dedotte le passività.

In caso di scioglimento, qualunque ne sia la motivazione, l'eventuale patrimonio residuo potrà essere devoluto unicamente, su indicazione dell'Assemblea degli associati, ad altre associazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

NORME FINALI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati dal Consiglio Direttivo nel pieno rispetto delle norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto o nei citati regolamenti, valgono le norme ed i principi del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

* * *

Roma, 2 luglio 2015